COMUNE DI FORLI'

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

PIAZZA AURELIO SAFFI, 8 - 47121 FORLI' (FC)

EDIFICIO "EX BECCHI"

SEDE DEL C.P.I.A. FORLI' - VIA G. OBERDAN

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO "EX - BECCHI" -OPERE COMPLEMENTARI-

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI FINITURA

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO

ARCH.05

SCALA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:

Ing. Gianluca Foca

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Claudio Arpinati

PROGETTISTA COORDINATORE

Ing. Vito Antonio Marchionna

PROGETTISTI DEL COMUNE DI FORLI':

Ing. Vito Antonio Marchionna - (Prog. Architettonico)

Arch. Atanasi Brilli Chiara - (Prog. Architettonico)

COLLABORATORI INTERNI DEL COMUNE DI FORLI':

PROGETTISTI ESTERNI INCARICATI DAL COMUNE DI FORLI':

IL PROGETTISTA DEL COMPONENTE: TIMBRO E FIRMA:

Ing. Vito Antonio Marchionna - (Prog. Architettonico)

Arch. Atanasi Brilli Chiara - (Prog. Architettonico)

DATA	REV.	FILE	Elaborazione grafica e computo metrico opere edili
MARZO 2024		-	-

PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORLI' - SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO "EX - BECCHI" **-OPERE COMPLEMENTARI-**

		Euro
a)	Lavori a corpo	
b)	Lavori a misura	149540,03
c)	Lavori in economia	
d)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	821,75
e)	Costo per la manodopera	82871,11
	Totale a base di gara	149540,03

IL PROGETTISTA — Ing. Vito Marchionna
firma .....

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO — .Ing. Claudio Arpinati
firma .....

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO — .Ing. Vito Marchionna

Data .....

Indice articolato di contratto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto
Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto
Articolo 3 Ammontare del contratto
Articolo 4 Prezzo dell'appalto; elenco prezzi unitari; lavori in economia previsti nel contratto
Articolo 5 Eccezioni dell'appaltatore per richiesta di compensi aggiuntivi
Articolo 6 Conoscenza delle condizioni di appalto - Remuneratività dei prezzi

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
Articolo 8 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
Articolo 9 Sospensioni e riprese dei lavori - Proroghe
Articolo 10 Contabilizzazione dei lavori
Articolo 11 Revisione prezzi
Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
Articolo 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti
Articolo 15 Risoluzione del contratto
Articolo 16 Controversie
Articolo 17 Liquidazione giudiziale dell'appaltatore
Articolo 18 Sostituibilità dell'originario appaltatore
Articolo 19 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
Articolo 21 Adempimenti in materia antimafia, obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 - Norme sui disabili - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Trattamento dei dati personali
Articolo 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
Articolo 23 Subappalto
Articolo 24 Garanzia definitiva
Articolo 25 Responsabilità verso terzi e assicurazione
Articolo 26 Danni di forza maggiore
Articolo 27 Responsabilità

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 Documenti che fanno parte del contratto
Articolo 29 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Articolo 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Rep. Gen. n. _____

Repubblica Italiana

COMUNE DI FORLI'

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO "EX - BECCHI" **-OPERE COMPLEMENTARI- in località Forlì CIG: ..... CUP: C66F23000330004**

(N.B. SE ATTO PUBBLICO):

L'anno duemila……, il giorno …….. del mese di ……., nella Residenza comunale, posta in Piazza Saffi n. 8, avanti a me Dott. ..... Segretario Generale, sono personalmente comparsi i Sigg.:

OPPURE

(N.B. SE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA):

L'anno duemila……, il giorno …….. del mese di ……..;
Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente:

- < *cognome, nome, luogo e data di nascita*>, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del **COMUNE DI FORLI',** di seguito denominato "stazione appaltante", con sede in Forlì (FC), Piazza Saffi n. 8, codice fiscale 00606620409, quale Dirigente del Servizio ....., nominato dal Sindaco con decreto ....., il quale è legittimato alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base all'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, ed all'art.38, comma 6, lett. b), dello Statuto, nonché ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in esecuzione della determinazione del Dirigente del ..... n. ..... del ..... esecutiva;
- ……nato a …… il ……, residente in ……, Via ……, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'impresa ..... in qualità ..... della suddetta impresa …… con sede in …… Via …….. codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese [oppure: in virtù della procura Rep. n. ..... per atto del Notaio ..... di .....] in data ....., [se procura: allegata sub ..... al presente atto per farne parte integrante e sostanziale], che interviene quale impresa appaltatrice in forma singola

PREMESSO

- che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. …… in data ……, approvativa del progetto esecutivo, è stata esperita a partire dal

……..... la procedura per l'assegnazione in appalto dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO "EX - BECCHI" **-OPERE COMPLEMENTARI-** per un importo a base di gara di Euro 149.540,03 , di cui Euro149.540,03 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale, comprensivi del costo della manodopera di Euro 82.871,11, in quanto i concorrenti possono dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, ed Euro 821,75 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante, non oggetto dell'offerta;

- che in esito a procedura negoziata è stata disposta l'aggiudicazione effettuata dal Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici, con determinazione n. …..... in data ……, per il prezzo complessivo di Euro …… *(in cifre e in lettere)*, di cui Euro 821,75 per oneri per la sicurezza ed Euro ……..…… per la manodopera, come di seguito specificato;

- che l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante la seguente documentazione:
  - fidejussione bancaria / polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da ……..…… n. ……..... in data ……..…., con scadenza al ……..... …, per l'importo di Euro ……..…., pari al …… per cento dell'importo del presente contratto; tale garanzia rimarrà depositata presso il Comune fino allo svincolo;
  - piano operativo di sicurezza;
- che l'appaltatore prima della consegna lavori ha l'obbligo di produrre al Responsabile unico del progetto, Ing. Claudio Arpinati, quanto segue, pena la risoluzione del presente contratto:
  - polizza all risks con le caratteristiche, i valori ed i massimali indicati nell'art. 19, lett b) del Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara;
  - programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 32, comma 9 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni contenute negli artt. 22 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 con l'indicazione dell'organico medio del precedente anno intero;
  - comunicazione della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, restando inteso che l'eventuale decadenza e cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante;
- che, in base all'offerta presentata dall'appaltatore, l'incidenza presunta del costo della manodopera sull'intero appalto ammonta a .....%;

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati, che dichiarano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o che ne fanno parte integrante o da questo richiamati.

Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fa parte del contratto l'elenco dei prezzi unitari. Questi ultimi, assoggettati al ribasso di gara, saranno utilizzati per la contabilizzazione dei lavori.

Compilazione a cura del Servizio Contrattualistica

Articolo 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro …… (diconsi Euro ……..) di cui:
   a) Euro …… per lavori;
   b) Euro 821,75 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
   c) Euro …… per il costo della manodopera.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. m) e 32, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Prezzo dell'appalto; elenco prezzi unitari; lavori in economia previsti nel contratto

1. Per tutti gli oneri ed obblighi generali e particolari di cui al presente contratto e di cui al CSA verrà corrisposto all'Impresa il compenso, come definito all'art. 3, determinato mediante i documenti contabili previsti dall'art. 12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, da liquidarsi con "stati di avanzamento lavori".
2. L'importo complessivo dei lavori appaltati a misura, è presunto; qualora le quantità dei lavori subiscano maggiorazioni o diminuzioni nei limiti di legge, l'importo complessivo risulterà adeguato; però i prezzi unitari risultanti dalla gara non dovranno subire modificazioni, anche qualora per l'esecuzione di tali lavori si rendesse necessaria una proroga al termine contrattuale.
3. Al di fuori del caso di variante o perizia suppletiva richiesta dalla stazione appaltante, ai sensi di legge, il prezzo contrattuale a corpo risultante dalla gara è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal presente contratto e dal capitolato, necessari a dare le opere appaltate compiute a regola d'arte, utilizzabili e rispondenti alle finalità ed ai criteri esecutivi esplicitati dal progetto, anche solo in termini generali.
4. I prezzi a corpo e unitari stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati tra gli elaborati di progetto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

5. Per i lavori in economia compresi nel contratto valgono le disposizioni di carattere generale, di seguito precisate e quelle dell'art. 2 del CSA.

Articolo 5 Eccezioni dell'appaltatore per richiesta di compensi aggiuntivi

1. Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che eventuali modalità esecutive richieste dalla D.L. comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal CSA, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, egli dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 26-bis del CSA. Inoltre, avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore dovrà far rilevare alla D.L., prima dell'esecuzione delle opere ordinate, l'eventuale insorgenza di situazioni di incompatibilità, illegittimità e simili.

Articolo 6 Conoscenza delle condizioni di appalto - Remuneratività dei prezzi

1. L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano; dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.
2. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto o nel CSA.
3. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
4. Il Committente, quindi, ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di formulare l'offerta di partecipazione alla gara di appalto, abbia diligentemente visitato il luogo dove dovranno svolgersi i lavori e si sia reso conto delle prestazioni da eseguire, della loro entità (anche riferita ad eventuali altri appalti concomitanti per conto dello stesso committente), dei luoghi per gli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come si possa provvedere all'acqua, agli inerti, alle discariche, delle distanze di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del CSA e dei documenti di contratto; che abbia inoltre attentamente valutato gli oneri di organizzazione, dei presidi di sicurezza, i limiti alla capacità produttiva, connessi con la necessità di rispettare rigorosamente le norme vigenti e di attuare tutti i possibili criteri di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni, e di tutela ambientale; i vincoli derivanti dalla presenza dei sottoservizi, dalla natura del suolo e del sottosuolo.
5. In conseguenza, i prezzi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale o particolare, in quanto essi comprendono:
   a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, perdite, sprechi e simili, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
   b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, DPI, DPC, nonché per provvedere alle necessarie informazioni, formazioni e coordinamento;
   c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti all'uso e conformi alle norme di sicurezza e tutela ambientale;
   d) per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e opere provvisionali, DPI e DPC, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti

che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, nonché quanto occorre per rendere libera l'area da eventuali sovrastrutture o sottostrutture.

6. I prezzi anzidetti, ed in particolare il prezzo a corpo complessivo sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato, si intendono dunque accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di convenienza, a suo rischio e pericolo e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.
7. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore riconosce per di più esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l'utile di impresa e gli oneri per la sicurezza. La specificazione delle attrezzature, definita dalla stazione appaltante quale requisito per l'ammissibilità alla gara d'appalto, non costituisce alcun riferimento per la determinazione del compenso.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Se i lavori sono consegnati prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il verbale di consegna d'urgenza conservato dal Responsabile unico del progetto, pur non allegato, si intende integralmente qui riportato.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 3, commi 12 e 13, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato ai sensi dell'art 3, comma 14, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Resta fermo, per il riconoscimento degli importi spettanti, il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dall'art. 3, comma 14, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, la medesima ha facoltà di rigettare l'istanza di recesso dell'appaltatore, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti.
5. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Articolo 8 Penale per i ritardi -

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste dal CSA ed, in particolare, dall'art. 25 del predetto capitolato.

Articolo 9 Sospensioni e riprese dei lavori - Proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, incluse, a titolo esemplificativo, avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o la necessità di procedere a modifica contrattuale nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile unico del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'ente erogatore.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta a modifica contrattuale, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della loro redazione.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del progetto a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
7. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

9. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile unico del progetto entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
10. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile unico del progetto. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile unico del progetto con annotazione sul verbale.
11. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile unico del progetto, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
12. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile unico del progetto, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
13. Nel caso in cui la sospensione totale o parziale dei lavori fosse disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 spetta all'esecutore un risarcimento quantificato secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare all'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, ed al CSA.

Articolo 11 Revisione prezzi

1. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. g), della Legge n. 78/2022 e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo netto contrattuale, si procede a seguito di istanza dell'appaltatore o, in caso di diminuzione, su iniziativa d'ufficio del responsabile unico del progetto, alla revisione prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023; per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzano le risorse indicate al comma 5 del predetto art. 60. La revisione prezzi non può comportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'art. 12-bis del CSA e della vigente normativa.

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del progetto.

Articolo 15 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può disporre la risoluzione del presente contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 24 del CSA.
2. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Forlì, luogo ove il contratto è stato stipulato.
6. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili, nei modi e tempi previsti dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 26-bis del CSA. L'appaltatore, in particolare, riconosce:
   A. che sarà motivo di improcedibilità nell'esame delle riserve e relative richieste di maggiori compensi, la non tempestiva iscrizione delle stesse, nei modi e forme e definizione dell'importo economico, nei documenti contabili, come previsto dalle norme sopra citate; qualora i motivi di riserva dovessero derivare da sospensione dei lavori ordinata dalla D.L., essi dovranno essere esplicitati all'atto dalla firma del verbale stesso;
   B. non saranno, nel merito, accolte, in nessun caso, riserve e richieste che si riferiscano a circostanze e insorgenze che il progetto o il CSA abbiano previsto (seppure in linea generale) attribuendone ogni onere ed alea all'appaltatore; in particolare non saranno accolte riserve relative a:
      a) la consegna frazionata dei lavori, purché data nei modi previsti dal CSA o dal bando di gara o lettera d'invito;
      b) l'imposizione, per ragioni di pubblica utilità o di mantenimento delle attività insediate di programmi dei lavori e di accorgimenti particolari per l'organizzazione del cantiere, solo che la citazione dei suddetti vincoli sia rintracciabile nei documenti progettuali e/o negli atti deliberativi di approvazione del progetto;
      c) la particolare onerosità delle misure di prevenzione e di igiene e sicurezza del cantiere, eventualmente derivanti dalla compresenza di attività o da utilizzi in atto; ciò vale, specificamente, sempre e comunque, nel caso di fabbricati scolastici o altri edifici sedi di servizi pubblici, sottoposti a interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione (deve intendersi che, all'atto della presa visione dei luoghi, l'Impresa concorrente si è data cura di accertare specificamente un tale tipo di situazione);
      d) la particolare onerosità che dovesse insorgere per il rispetto delle norme ambientali altrove precisate, e in particolare lo smaltimento dei rifiuti e la manipolazione di materiali amiantiferi e simili;
   C. nel caso in cui, al di fuori delle eventualità di cui al precedente punto B, da particolari prescrizioni della stazione appaltante o della D.L., dovessero derivare maggiori oneri o maggiori lavori, rispetto a quanto contenuto negli obblighi contrattuali, l'appaltatore si assoggetta a non richiedere nulla di più di quanto corrisponda alla mera valutazione delle maggiori quantità di lavoro o a un regolare compenso della prestazione aggiuntiva in economia; pertanto l'appaltatore non potrà avanzare richieste a titolo di risarcimento danni, oltre a quanto sopra definito; resta fermo, in proposito, inoltre, quanto già definito riguardo all'obbligo della tempestività della riserva, nonché quanto altrove definito circa le modalità e i criteri per l'inserimento di varianti e perizie suppletive in corso d'opera o comunque durante l'esecuzione del contratto, relativamente all'indispensabilità delle approvazioni da parte della stazione appaltante, all'indissolubilità dell'ordine scritto del D.L., all'impegno dell'appaltatore di notificare ed evidenziare preliminarmente l'insorgenza eventuale dei maggiori oneri.

Articolo 17 Liquidazione giudiziale dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, qualora il curatore non prosegua l'esecuzione ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione

appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 10, commi 4 e 6, del relativo Allegato II.14.

Articolo 18 Sostituibilità dell'originario appaltatore

1. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, nei casi previsti dalla norma medesima.

Articolo 19 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve essere dotato di domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 - bis del D.Lgs. n. 82/2005 risultante dall'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6 – bis del medesimo Decreto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 della Legge n. 300/1970, si precisa che:
    1) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente ed in ogni caso tutte le norme contenute nel CCNL identificato dal codice alfanumerico unico CNEL F012 o F015 o F018 per il settore Edile. e la categoria …… stipulato in data …….. Le imprese artigiane che non occupano dipendenti sono tenute al versamento dei contributi personali per i soggetti che eseguono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a produrre alla stazione appaltante idonea documentazione comprovante l'effettiva applicazione dello specifico CCNL a ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto da affidare, ossia copia della denuncia mensile UniEmens.
    2) L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
    3) L'appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune di Forlì e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Tali obblighi si estendono anche al cottimo. L'appaltatore è, altresì, responsabile del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori

somministrati, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per il periodo in cui sono stati utilizzati.

4) In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto si applica l'art. 15 del CSA.
5) Per le eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
6) Relativamente al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o dei titolari di subappalti o cottimi, vale quanto stabilito dagli artt. 11, comma 6, e 119, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni contenute nel CSA.
7) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi sopra indicati la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Articolo 21 Adempimenti in materia antimafia, obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 - Norme sui disabili - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Trattamento dei dati personali

1. L'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 rientra tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto e per l'esecuzione di LL.PP.
2. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e dal Protocollo di legalità di cui all'art. 15 del CSA.
3. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG) …… e il seguente codice unico di progetto (CUP) **C66F23000330004** salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna ad incaricare l'Istituto bancario o la Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
5. In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.
6. L'affidatario e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, dovranno comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.
8. L'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e della Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale 26.6.2000 n. 41.
9. L'appaltatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Forlì; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 5, del Codice di comportamento del Comune di Forlì.
10. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti - non sensibili - verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e del contratto cui ineriscono e saranno conservati presso il Servizio Contrattualistica nel corso dello svolgimento della sub-procedura di affidamento poi, con la stipula del contratto, presso il Responsabile unico del progetto, nell'ambito del competente Servizio responsabile della gestione del contratto, indi depositati presso l'Archivio Generale del Comune di Forlì fino all'eliminazione della pratica.
11. In relazione ai dati di cui al precedente comma, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo.

Articolo 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
   a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008;
   b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
   c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23 Subappalto

1. Se l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato i lavori da subappaltare, è vietato il subappalto. Qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal CSA (art. 12). Lo stesso vale nel caso in cui l'affidatario abbia indicato le lavorazioni che intende subappaltare, all'atto dell'affidamento lavori, relativi a modifica contrattuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in caso di beni culturali, all'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 24 Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.
2. La garanzia è regolata dalle disposizioni di legge e dall'art. 19, lett. a), del CSA.

Articolo 25 Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza all risks con le caratteristiche di cui all'art. 19, lett. b), del CSA e di consegnarla al Responsabile unico del progetto in tempo utile, pena la conseguenza indicata nel medesimo articolo del CSA.
3. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

Articolo 26 Danni dovuti a caso fortuito o forza maggiore

1. Restano a carico dell'appaltatore:
   a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
   b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'appaltatore deve fare regolare denuncia al direttore dei lavori dei danni dovuti a cause di forza maggiore, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
3. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Ai fini di determinare l'eventuale indennizzo, spetta al D.L. redigere verbale alla presenza dell'esecutore ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 27 Responsabilità

1. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza, come specificato nell'art. 15 del CSA. E' quindi stabilito che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, rimanendo esclusa la responsabilità del personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto salvo infine, quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla competenza del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, di proporre al committente - stazione appaltante, la sospensione dei lavori, in caso di gravi inosservanze, da parte dell'appaltatore, delle norme in tema di sicurezza del cantiere, o di sospendere direttamente le singole lavorazioni, nell'ipotesi di pericolo grave ed imminente.

2. L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.
3. Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
4. Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
   - il Capitolato Speciale d'Appalto ALLEGATO "–"
   - l'Elenco prezzi unitari .....ALLEGATO "–"
   - il Computo metrico estimativo;
   - i seguenti Elaborati grafici progettuali:…….ALLEGATI da "–" a "–"

   SM_01 Opere di finitura -piante piano interrato e terra-
   SM_02 Opere di finitura -piante piano primo e secondo-
   SM_03 Opere di finitura -piante piano terzo e sottotetto-

Le lettere con cui gli allegati vengono inseriti nel contratto saranno individuate dal Servizio Contrattualistica

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazi ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
   a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000;
   b) il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
   c) eventuali proposte integrative dell'appaltatore al documento di cui alla lett. precedente ed il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 22 del presente contratto;
   d) il Cronoprogramma (predisposto dalla stazione appaltante come previsto dall'art. 30 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023);
   e) il Programma di esecuzione dei lavori, redatto dall'impresa in modo adeguato ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 25, del CSA, debitamente consegnato alla stazione appaltante antecedentemente alla consegna dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del CSA;
   f) i seguenti allegati al Capitolato Speciale d'Appalto:
      - Relazione tecnica
      - Incidenza della manodopera

   Quanto sopra indicato alla lett. b) è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
   Preliminarmente alla presente stipulazione del contratto, l'appaltatore ha sottoscritto per accettazione i documenti di cui al presente comma 2, facendoli pervenire al Dirigente che sottoscrive, fatta eccezione per il documento a).

3. Ai sensi dell'art. 1346 del codice civile, i documenti di cui al comma 2, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile unico del progetto dell'Ente, concorrono a determinare il contenuto del contratto d'appalto e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie.
4. Sono inoltre impegnative per l'appaltatore le disposizioni contenute nel Regolamento prescrittivo per la esecuzione delle opere e dei lavori pubblici affidati dal Comune di Forlì, quale norma approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229/1996; tale Regolamento disciplina la qualità e la provenienza dei materiali, il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e i modi di valutare i lavori. In particolare il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle diverse sezioni in quanto applicabili all'oggetto dell'appalto stesso ed in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta:
   SEZ. A : Opere stradali e di fognatura bianca
   SEZ. B : Opere di edilizia
   SEZ. C : Lavori per impianti elettrici
   SEZ. D : Lavori per impianti di pubblica illuminazione e segnalazioni luminose del traffico
   SEZ. E : Lavori di verde pubblico
   SEZ. F: Giochi e arredi.

Articolo 29 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Forlì, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 827/1924.
2. È altresì a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in base all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ed al relativo Allegato I.4.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986; /OPPURE (in caso di procedura negoziata)/ per cui si richiederà la registrazione in misura fissa soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986; la fideiussione richiamata all'art. 24 non è soggetta all'imposta di registro in quanto richiesta dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

IL DIRIGENTE COMUNALE

IL …….. DELL'APPALTATORE

Io sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, do atto che, immediatamente dopo la firma del contratto di cui sopra, il Funzionario del Servizio Contrattualistica mi ha restituito la garanzia provvisoria presentata in sede di gara a garanzia dei vincoli derivanti dall'offerta aggiudicataria.

p. l'appaltatore: il Rappresentante

.....

Il Servizio Contrattualistica, che curerà la stipulazione del contratto, perverrà alla versione finale del presente documento, omettendo il frontespizio, l'indice e le note e compilando la parte precedente all'articolato e gli importi di cui all'art. 3.